

BStGer RR.2025.134 vom 4. Dezember 2025

Bundesstrafgericht, 2025-12-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2025.134

FR: TPF RR.2025.134 du 4 décembre 2025

IT: TPF RR.2025.134 del 4 dicembre 2025

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; Consegna a scopo di confisca (art. 74a AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

E. 1.2

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.3

In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la

- 4 -

legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).

E. 1.4

Salvo diversa disposizione dell'AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

E. 2.1

L'art. 58 PA prevede che l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1). Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2). Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova

decisione (cpv. 3). In merito all'interpretazione di tale disposizione, dottrina e giurisprudenza precisano che il riesame di una decisione può avvenire sino alla scadenza dell'ultimo termine entro il quale l'autorità inferiore è stata invitata a prendere posizione (v. PFLEIDERER, in Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ediz. 2023, n. 24 ad art. 58 PA e referenze citate).

E. 2.2

In concreto, con scritto del 24 ottobre 2025, il MPC ha revocato la decisione del 12 agosto 2025 impugnata dalla ricorrente. Tale revoca è intervenuta in tempo utile, ovvero entro il termine (prorogato) assegnato all'autorità da questa Corte per prendere posizione. Ciò constatato, il presente gravame è divenuto privo d'oggetto e la causa va quindi stralciata dal ruolo.

E. 3.1

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). A seguito della revoca di cui sopra, da interpretarsi quale acquiescenza, il MPC è da considerarsi parte soccombente (v. BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.). Allo stesso non possono tuttavia essere addossate le spese processuali, motivo per cui si rinuncia al prelievo delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente l'anticipo delle spese già pervenuto pari a fr. 10'000.–.

- 5 -

E. 3.2.1

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF).

E. 3.2.2

In concreto, la ricorrente, che ha presentato una lista delle prestazioni fornite dai suoi patrocinatori (v. act. 10.2), sostiene di aver avuto un dispendio orario di 63.1 per la redazione del gravame (29 pagine e 20 allegati) e le altre incombenze della procedura, ciò che sarebbe adeguato alla complessità del caso, alla mole dei documenti e al valore della controversia. Di conseguenza, sarebbe anche giustificata una tariffa oraria di fr. 300.–, la quale coprirebbe solo in parte la tariffa pagata dalla ricorrente. Le spese ammonterebbero forfettariamente al 3% (v. act. 10, pag. 2). In definitiva, essa postula un'indennità di fr. 19'497.92 a titolo di ripetibili.

Orbene, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, questa Corte ritiene che, non presentando la causa particolari difficoltà – la problematica della sequestrabilità/confisca di un'assicurazione sulla vita con conto amministrato separatamente (“insurance wrapper”) è regolata in maniera molto chiara nella sentenza del Tribunale federale 1B_3/2014 del 5 febbraio 2014, come del resto ammesso dalla ricorrente stessa nella sua

presa di posizione del 12 novembre 2025 –, la tariffa oraria va fissata, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale, a fr. 230.– (v. DTF 142 IV 163; sentenze del Tribunale penale federale BB.2024.77 del 19 settembre 2024 consid. 4; BB.2023.119 del 2 novembre 2023 consid. 3.2.2; SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009 consid. 9). Pur ammettendo l'opportunità di non concentrarsi solo sulla predetta problematica in ambito di "insurance wrapper", il dispendio orario di 63.1, con più di 40 ore per la stesura del ricorso e oltre 15 ore per lo studio dell'incarto e i contatti con la cliente, risulta manifestamente eccessivo. Esso va ridotto a 20 ore (15 ore per la redazione del gravame e 5 ore per lo studio dell'incarto e i contatti con la cliente). In definitiva, si giustifica di fissare in favore della ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 4'600.–, importo al quale vanno aggiunte le spese (3%) di fr. 138.–, per un totale di fr. 4'738.– a carico del MPC in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.